



# COMUNE DI CERAMI

UFFICIO TRIBUTI

\*\*\*\*\*

## TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Scadenza versamento acconto (16/10/2014)

### AVVISO

Il **16 ottobre 2014** scade il termine per il versamento dell'acconto della TASI. L'**acconto** è pari alla metà del tributo dovuto per l'anno in corso, calcolato sulla base imponibile dell'IMU, a cui si applicano le aliquote di cui alla Delibera consiliare n. 23 del 10/06/2014 di seguito riportate:

Tipologia	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze non di lusso (cat. da A/2 ad A/7).	<b>2,30 per mille</b>
Abitazione principale e relative pertinenze di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9).	<b>2,50 per mille</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale.	<b>1,00 per mille</b>
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale.	<b>2,30 per mille</b>
Per tutti gli altri immobili comprese le aree fabbricabili, con esclusione: della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014.	<b>2,30 per mille</b>

Il saldo dovrà essere corrisposto entro il 16 dicembre, con conguaglio sulla prima rata. Resta ferma la facoltà di versare il tributo in un'unica rata entro il 16 ottobre. La TASI non è dovuta per importi annui inferiori a €. 10,33, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante, ovvero come quota dovuta dal solo occupante, in presenza di una pluralità di possessori. (vedasi art. 13 del Regolamento comunale TASI).

Chi versa dopo tale data dovrà pagare una sanzione.

#### DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Alla unità immobiliare e relative pertinenze adibite ad abitazione principale spetta la seguente detrazione sul tributo dovuto:

#### Riduzioni/Detrazione per abitazione principale (art. 7 e 11 del Regolamento Comunale TASI)

- a) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno,

all'estero e/o in altro Comune della Repubblica Italiana 10%;

- b) trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico artistico;
- c) a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del possessore come definite ai fini IMU è riconosciuta una detrazione pari a 50 euro limitatamente ai nuclei famigliari in possesso dei seguenti requisiti:
- ISEE non superiore a € 2.000,00;
  - presenza di un soggetto con disabilità non inferiore al 75%;
  - composti unicamente da persone ultrasettantacinquenni compiuti alla data del 01/01/2014
- data di entrata in vigore del presente regolamento, nel cui nucleo famigliare è ammessa la presenza di una badante;
1. Le detrazioni di cui alla lettera **c)** sono rapportate ad anno e spettano proporzionalmente alla quota di possesso per la quale la destinazione si verifica.
  2. Ogni soggetto passivo che intenda usufruire della detrazione di cui alla lettera **c)** *del comma 1* dovrà presentare apposita richiesta debitamente documentata direttamente all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata TASI. La domanda, una volta presentata, ha effetto anche per le annualità successive, qualora permangono invariate le condizioni per usufruire dell'agevolazione. In caso contrario il contribuente è tenuto a comunicare, entro il medesimo termine di scadenza del pagamento della seconda rata TASI, il venir meno delle condizioni per l'agevolazione.
  3. L'ufficio Tributi provvederà al controllo, anche a campione, delle richieste di ulteriore detrazione pervenute e qualora accerti il mancato diritto all'agevolazione emetterà avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato, oltre a sanzioni ed interessi di legge.

#### **CHI DEVE PAGARE**

La TASI deve essere pagata:

- per il 80% dai proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati e aree fabbricabili situati nel territorio comunale, o i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- per il 20% dagli utilizzatori degli immobili.

In caso di pluralità di possessori e di utilizzatori, ciascuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria.

#### **QUALI IMMOBILI NON PAGANO LA TASI**

Non sono assoggettati al pagamento della TASI gli immobili di cui all'articolo 10 del Regolamento TASI approvato dal Consiglio comunale in data 10 giugno 2014 con Delibera n. 22.

#### **COME PAGARE**

Il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, utilizzando i seguenti codici tributo:

3958 – TASI su abitazione principale e pertinenze

3960 – TASI su aree fabbricabili

3959 – TASI su fabbricati rurali strumentali

3961 – TASI su altri fabbricati

## **INFORMAZIONI**

- Si rappresenta, a tutti i cittadini, che il personale degli Uffici Tributi di questo Comune, è a disposizione dell'utenza, per la compilazione delle dichiarazioni (vedi Dichiarazione Tari-Tasi allegati alla presente), da inoltrare al Comune, per il calcolo e la compilazione del modello di versamento del tributo dovuto;
- Per ulteriori informazioni si invitano i cittadini a rivolgersi in particolare ai dipendenti: Rag. Testa Anna Maria e Ins. Testa Carmela, dell'Ufficio Tributi del Comune ed eventualmente contattare gli stessi al numero telefonico: 0935/939041, ovvero, consultare il sito istituzionale del comune ([www.comune.cerami.en.it](http://www.comune.cerami.en.it))

**Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria**

*Rag. Angelo Sutera*

**Il Sindaco**

*Prof. Michele Pitronaci*